



Banca Popolare di Sondrio

Biblioteca Luigi Credaro

REGOLAMENTO DI ACCESSO E USO DEL MATERIALE DEI FONDI ARCHIVISTICI DELLA BIBLIOTECA

Art. 1. Oggetto, campo di applicazione, scopi e normativa di riferimento

1. Alla data odierna fanno parte delle collezioni documentarie della Biblioteca Luigi Credaro della Banca Popolare di Sondrio i seguenti fondi di natura archivistica: il Fondo Vilfredo Pareto (sigla secondo gli standard ISO/ISAD: IT PopSo FP), il Fondo Battista Leoni (IT PopSo FL), il Fondo Credaro (IT PopSo FC), la documentazione Zoia (IT PopSo DZ), il Fondo Besta Bonadei (IT PopSo FBB), il Fondo Lavizzari Parravicini (IT PopSo FLP).
2. Tali collezioni di carattere culturale, di proprietà della Banca Popolare di Sondrio, sono custodite presso la Biblioteca Luigi Credaro della Banca stessa, sita in Lungo Mallero Armando Diaz 18 a Sondrio, con lo scopo di conservare, catalogare, valorizzare e divulgare il materiale archivistico in esse contenuto.
3. Il presente regolamento si applica a tutto il materiale delle collezioni citate al precedente punto 1 (di seguito indicato col termine "Fondi") e al materiale di analoga natura archivistica che potrà essere acquisito dopo la data di redazione dello stesso.

Per quanto non espressamente citato nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa italiana vigente in materia di "archivi, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante" (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio e successive modificazioni, che aggiornano il D.P.R. 30 settembre 1963 n. 1409, Tit. IV, capo II, Artt. dal 36 al 43).

Art. 2. Vigilanza

1. La vigilanza sui Fondi è esercitata dalla Banca Popolare di Sondrio attraverso il Presidente, che ha competenza in merito a:
 - a) vigilanza sull'applicazione del presente regolamento;
 - b) decisioni sulle richieste importanti di pubblicazione dei documenti dei Fondi;
 - c) decisioni sulla concessione di originali in prestito per mostre in Italia e all'Estero;
 - d) approvazione o promozione di scambi di documenti per studio e pubblicazione;
 - e) decisioni su eventuali contestazioni in materia di riproduzioni.

Art. 3 **Accesso, consultazione e orari**

1. I documenti dei Fondi sono accessibili su richiesta. La consultazione dei Fondi deve essere concordata con l'archivista responsabile tramite comunicazione scritta, fax, posta elettronica o telefono, specificando con precisione i motivi (tesi, ricerca, pubblicazione, articolo, saggio, ecc.).
2. I Fondi sono accessibili a chiunque presenti motivate ragioni di studio.
3. Studenti universitari e laureandi devono presentare una dichiarazione scritta del loro relatore di tesi. Altri ricercatori una dichiarazione equivalente; in caso di pubblicazione, anche dell'editore.
4. Chiunque desideri accedere ai materiali dei Fondi deve esibire un documento d'identità valido che verrà riprodotto dal responsabile dell'archivio. Non sono tenuti a tale norma gli utenti iscritti alla Biblioteca Luigi Credaro.
5. Prima della consultazione, l'utente è tenuto a compilare in tutte le sue parti e sottoscrivere l'apposito formulario consegnatogli dall'archivista responsabile dei Fondi.
6. Il materiale dei Fondi è generalmente consultabile negli orari di apertura della Biblioteca Luigi Credaro della Banca Popolare di Sondrio (alla data odierna martedì-venerdì, 9.00-12.00 e 14.00-18.00; sabato, 9.00-12.00 e 14.00-17.00). In casi particolari (numero limitato di documenti o oggettive difficoltà a recarsi presso il luogo di conservazione dei Fondi) la consultazione può avvenire su riproduzioni cartacee o digitali inviate al richiedente tramite posta o strumenti informatici a cura degli addetti della Biblioteca Luigi Credaro.
7. L'accesso e la consultazione dei Fondi sono temporaneamente sospesi durante le pause di lavoro e nel caso in cui l'archivista responsabile e/o altra persona addetta alla sorveglianza debbano assentarsi per qualsiasi motivo.
8. È assolutamente vietato fumare o consumare pasti, spuntini e bibite all'interno dei locali che ospitano i documenti dei Fondi.
9. Nel caso in cui la consultazione di documenti dei Fondi venga fatta attraverso invio all'utente di riproduzioni tramite posta o strumenti informatici, questi può a sua volta assolvere gli obblighi di cui ai punti 3, 4 e 5 del presente articolo trasmettendo la documentazione richiesta con modalità analoghe.

Art. 4. **Limiti alla consultazione**

1. Solo il diretto interessato può chiedere in visione i materiali. Se esistono microfilm o riproduzioni digitali ad esse si dovrà fare ricorso per la consultazione.
2. Nessun utente può riprodurre spontaneamente i documenti dei Fondi; tale operazione deve essere richiesta all'archivista responsabile e deve comunque svolgersi secondo quanto previsto dal successivo articolo 5.
3. Sono di norma esclusi dalla consultazione i documenti i cui contenuti riguardino questioni personali o familiari suscettibili di riservatezza. In tali casi si fa riferimento a regolamenti specifici o a clausole contenute negli atti di acquisizione dei singoli fondi.

Art. 5. Riproduzione

1. È vietata la trascrizione integrale delle unità documentarie dei Fondi, sia manuale che con il supporto di altri mezzi (elaboratore elettronico portatile, registratore, ecc...).
2. Sono possibili trascrizioni manuali o dattiloscritte, effettuate dagli utenti direttamente nei locali della Biblioteca Luigi Credaro della Banca Popolare di Sondrio, di brevi brani dei documenti. Tali trascrizioni dovranno comunque essere sottoposte all'esame dell'archivista responsabile e sottostanno alle vigenti disposizioni sul diritto d'autore e di proprietà. Esse non possono perciò venire cedute a terzi.
3. È di norma esclusa la riproduzione fotostatica o con strumenti informatico-digitali diretta o indiretta dei documenti dei Fondi. Qualora questa si rendesse necessaria in quanto insufficiente la trascrizione consentita dal precedente comma 2, è possibile ricorrervi per limitate quantità di documenti, potendosi ritenere tale la riproduzione di un numero di unità documentarie inferiore all'1% dei documenti di ogni singolo Fondo.

Per la riproduzione di parti più consistenti dei Fondi è necessario presentare richiesta scritta alla Presidenza della Banca Popolare di Sondrio, che procederà a rilasciare eventuale autorizzazione, sentito il parere dell'archivista responsabile. Nel caso in cui la richiesta venga accolta, sarà cura degli addetti alle collezioni effettuare la riproduzione e, se necessario, farne pervenire copia al richiedente. Qualora esistano microfilm o riproduzioni digitali, la stampa dovrà essere effettuata da tali supporti.

Per tesi di laurea, dissertazioni, scritti aventi scopo di studio non destinati alla pubblica fruizione la richiesta di autorizzazione può essere indirizzata alla direzione della Biblioteca "Luigi Credaro".

4. Di documenti che a giudizio dell'archivista responsabile risultino gravemente deteriorati non possono essere effettuate riproduzioni di alcun genere.

Art. 6. Pubblicazione

1. Qualora sia prevista la pubblicazione integrale anche di una sola delle unità documentarie costituenti i Fondi o la pubblicazione di brani di una parte di documentazione di un Fondo che, a giudizio dell'archivista responsabile, può essere valutata come consistente e significativa, è necessaria richiesta formale tramite lettera alla Presidenza della Banca Popolare di Sondrio che provvederà a rilasciare la relativa autorizzazione. I brani riportati e sino a quel momento inediti devono essere evidenziati in modo chiaramente visibile sulle bozze. È fissato un termine massimo di 2 anni per portare a termine la pubblicazione.

Per tesi di laurea, dissertazioni, scritti aventi scopo di studio non destinati alla pubblica fruizione la richiesta di autorizzazione può essere indirizzata alla direzione della Biblioteca "Luigi Credaro".

2. Va segnalata la provenienza dai Fondi in tutti i lavori ove siano stati utilizzati materiali in essi contenuti, anche nel caso in cui non vi sia trascrizione o

riproduzione testuale degli stessi. Vanno inoltre indicati dettagliatamente i singoli documenti pubblicati, utilizzando le signature standard previste per la catalogazione di ciascuna unità documentaria presente nei Fondi.

3. L'autore che in una propria pubblicazione abbia utilizzato materiali appartenenti ai Fondi è tenuto a consegnare alla Biblioteca Luigi Credaro della Banca Popolare di Sondrio copia dell'opera in questione.

Art. 7. Prestito

1. È escluso il prestito esterno del materiale documentario dei Fondi.
2. In via eccezionale il prestito esterno può essere concesso:
 - a) dal Presidente della Banca, per mostre in Italia e all'estero;
 - b) dal Presidente della Banca, per eventuali interventi di restauro su unità fisiche dei Fondi.
3. Il prestito di materiali originali dei Fondi per mostre in Italia e all'estero soggiace alla stipulazione preliminare di un contratto di copertura assicurativa per una cifra stabilita insindacabilmente dalla Banca Popolare di Sondrio ricorrendo alle stime di esperti.
4. È tassativamente vietato cedere di propria iniziativa a terzi materiali ottenuti in prestito.

Art. 8 Revoca del permesso e ricorso

1. Qualora si verificassero violazioni alle disposizioni del presente regolamento, la Presidenza o l'archivista responsabile possono revocare, con effetto immediato, il permesso di accedere ai Fondi.
2. Contro tale provvedimento è concesso ricorso secondo la vigenti disposizioni di legge.

Sondrio, 28 luglio 2022